

Diffamazione a mezzo *social network* e individuazione della persona offesa. Nota a Cass., Sez. V Pen., 6 novembre 2024, n. 40746

Defamation by social network and identification of the offended party. Note to the Supreme Court of Cassation, Criminal Section V, No. 40746, November 6, 2024

di **Andrea Tavano e Giada Tavano**¹

Abstract [ITA]: La nota si pone come obiettivo l'analisi di una recente sentenza di Cassazione in tema di diffamazione a mezzo *social network* e, in particolare, del requisito della riconducibilità della propalazione alla persona offesa. Per la Corte, il reato può sostanziarsi, a talune condizioni, anche in assenza dell'indicazione del nominativo del soggetto destinatario.

Abstract [ENG]: *This paper aims to analyse a recent Supreme Court ruling on defamation through social networks and, in particular, the criteria to be respected to highlight the traceability of the offense to the victim.*

Parole chiave: Diffamazione a mezzo stampa – *social network* – individuazione della persona offesa
Keywords: *Defamation through the press – social network – identification of the injured party*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Le motivazioni rese dalla Corte. – 4. Conclusioni.

1. Premessa.

La sentenza in rassegna, emessa dalla V Sezione Penale della Suprema Corte di cassazione è intervenuta in materia di diffamazione a mezzo stampa *ex art. 595*, comma 3, c.p. e, in particolare, in ordine a quella commessa attraverso l'utilizzo di *social network*.

Il principio espresso è interessante, in quanto chiarisce le condizioni in cui un c.d. “*post*”, pubblicato su una piattaforma, pur in difetto di esplicito riferimento alle generalità della vittima (*id est*, nome e cognome), possa, comunque, integrare, al ricorrere di determinate circostanze, la condotta prevista e punita dalla citata disposizione codicistica che, dal canto suo, richiama l'offesa recata “con qualsiasi mezzo di pubblicità”.

La Corte, in proposito, ha chiarito che, affinché una condotta integri il reato di diffamazione, non è necessario che il *post* oggetto di valutazione contenga il nominativo della vittima ma semplicemente che quest'ultima sia individuabile, in termini di “affidabile certezza”, attraverso elementi desumibili dalla fattispecie concreta.

La pronuncia conferma l'orientamento già espresso in giurisprudenza, ampliando e precisando, però, i criteri applicativi (con specifico riferimento ai *social network*, per l'appunto).

2. Il fatto.

La vicenda trae origine da un *post* pubblicato sulla nota piattaforma *Facebook*, attraverso cui un soggetto aveva espresso delle proprie, personali considerazioni (il cui tenore non è stato specificato nella sentenza annotata) su «*un noto personaggio pontecorvese che critica tutti*».

La persona offesa, identificandosi nel destinatario del *post*, ritenuto quest'ultimo diffamatorio nonché lesivo della propria reputazione, aveva, così, presentato formale querela.

¹ Sebbene il lavoro sia frutto di riflessioni congiunte dei due Autori, i paragrafi 1 e 3 sono stati redatti dall'avv. Andrea Tavano, mentre i paragrafi 2 e 4 dall'avv. Giada Tavano.

In primo grado, il Tribunale, ritenuto l'imputato responsabile del reato di diffamazione, lo aveva condannato, tra l'altro, al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese di giudizio in favore degli eredi della parte civile, deceduta nelle more del processo.

Avverso la sentenza di primo grado, l'imputato, quindi, aveva promosso appello e la corte territoriale, pur rilevando la mancanza del requisito dell'individuabilità della persona offesa, aveva confermato la sentenza di prime cure.

Nell'interesse dell'imputato era stato, così, proposto ricorso per Cassazione sulla base di diversi motivi di doglianza. Per quel che qui più interessa, si era dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione. In particolare, ad avviso dell'imputato, la Corte territoriale avrebbe errato nel non pronunciare sentenza di assoluzione nonostante la tesi spiegata dall'interessato, che aveva eccepito la non riconducibilità alla vittima del *post* pubblicato. In quest'ultimo, infatti, si era rintracciata solo una generica allusione, inidonea a identificare con esattezza il soggetto destinatario delle propalazioni offensive.

3. Le motivazioni rese dalla Corte.

L'art. 595 c.p. punisce «*chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione*». La pena è aumentata se, ai sensi del comma 3, «*l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*».

Tra gli "altri mezzi di pubblicità" rientrano anche, secondo costanti orientamenti pretori, le piattaforme ed i mezzi di comunicazione di massa come, ad esempio, i *social network*. Attraverso l'utilizzo di tali piattaforme comunicative, il reato, allora, può manifestarsi anche mediante la pubblicazione di messaggi e immagini.

Quanto all'oggetto della tutela del delitto di diffamazione, la variabilità e la fluidità dei contenuti e dei confini della nozione penalistica di onore² hanno imposto alla dottrina ampie riflessioni³. Secondo la giurisprudenza, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie astratta *de qua* è la reputazione, ovverosia la considerazione positiva di cui la persona offesa gode nella comunità⁴. Insomma, l'interesse è rappresentato dall'onore in senso oggettivo (o esterno), da intendersi come la dignità personale rispetto all'opinione della collettività in un determinato momento sociale.

In ciò risiede, allora, una delle differenze strutturali con la fattispecie di ingiuria (abrogata in forza del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), ove il bene giuridico protetto era rappresentato dal *sensus sui*, ovverosia dal sentimento personale circa il proprio valore sociale nutrito dalla persona offesa.

Altro elemento differenziale, correlato alla condotta tipica, come risaputo, è rappresentato dalla circostanza che il delitto di diffamazione consiste in atti con cui l'agente comunica, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo, il quale è impossibilitato a percepire fisicamente l'offesa arrecatagli, perché non presente al momento della propalazione⁵.

Sul piano dell'elemento psichico, il dolo è generico: la mera percezione della portata offensiva delle espressioni adoperate (c.d. "*animus diffamandi*"), con la volontà di impiegarle, concretizza la

² Su cui, vd. M. SPASARI, voce *Diffamazione e ingiuria* (Dir. Pen.), in *Enc. Dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 482 ss.; P. SIRACUSANO, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 30 ss.

³ In argomento, vd. P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971; E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974; A. MANNA, *Tutela penale della personalità*, Bologna, 1993; P. SIRACUSANO (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, Torino, 2001; A. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005; F. BELLAGAMBA – R. GUERRINI, *I delitti contro l'onore*, Torino, 2010; M. FUMO, *La diffamazione mediatica*, Torino, 2012; A. GULLO, *Diffamazione e legittimazione all'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013; S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014.

⁴ Cfr. Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 21128.

⁵ Vd. Cass., Sez. V, 23 febbraio 2023, n. 13236: «nel raffronto tra l'art. 594 c.p. e l'art. 595 c.p., si ottiene che l'offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; l'offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione».

coscienza e volontà dell'azione diffamatoria⁶.

Volgendo, ora, l'obiettivo al caso in esame, si rileva che la Cassazione, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha annullato senza rinvio della sentenza impugnata, assolvendo l'imputato stesso perché il fatto non sussiste. La Corte, in motivazione, ha disatteso l'*iter* argomentativo utilizzato dai giudici delle fasi di merito, chiarendo che la riconoscibilità della persona offesa è elemento essenziale del reato di diffamazione nonché parte integrante del c.d. "elemento oggettivo del fatto".

Secondo la giurisprudenza, l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa non osta, di per sé, all'integrazione del reato di diffamazione, qualora, però, tale stesso soggetto sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali⁷.

Secondo la giurisprudenza, comunque, il destinatario dell'offesa dovrebbe essere individuato "in termini di affidabile certezza", dovendosi escludere la rilevanza di mere intuizioni o congetture. Sicché, la valutazione sulla inequivoca riferibilità *ex ante* non potrebbe risolversi *quam suis* e, cioè, sulla base della sola considerazione soggettiva di taluno che si riconosca come destinatario della propalazione.

In altri termini, secondo l'insegnamento della suprema Corte, per verificarsi la concreta offensività della diffamazione è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile nella sua identità, da parte dei soggetti ai quali l'informazione è diretta o accessibile.

Il tutto, ovviamente, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio *ex ante* ed in concreto, nonché alla luce delle circostanze di contesto già note nell'ambiente di riferimento attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l'identificazione della persona offesa.

Del resto, tale principio ha trovato conferma anche nella giurisprudenza civile della stessa Corte che, nella sua più autorevole composizione, ha evidenziato, con riferimento ad espressioni *in incertam personam*, l'impossibilità di ricondurre tali condotte al reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. nel caso di incerta identificabilità del soggetto passivo⁸.

Talché, ad avviso della Corte, il *post de quo* e l'espressione in esso compendiata non avrebbero potuto essere considerati idonei ad una certa identificazione, da parte del pubblico, della persona offesa.

4. Conclusioni.

Con la sentenza annotata, in conclusione, la Corte ha ribadito che la propalazione, attraverso *post*, sui *social network*, per sostanziare il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., deve essere tale da permettere di identificare chiaramente il destinatario dell'offesa, ricavabile da «la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali».

L'individuazione del soggetto offeso deve avvenire in maniera inequivoca; talché, rispetto alle comunicazioni sui *social media*, la sentenza nega la rilevanza di opinioni generiche, prive di riferimenti espliciti a individui o entità, in merito a fatti e comportamenti non riconducibili con certezza alla persona offesa.

⁶ Vd. Cass., Sez. V, 23 marzo 2021, n. 22777.

⁷ Cass., Sez. VI, 06 dicembre 2021, n. 2598.

⁸ Cass. Civ., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15897.